



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 6541/1993, proposto da:

- Ministero dell'INTERNO, in persona del Ministro in carica, e Prefettura di RIETI, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma,

contro

- DEPALO Petronilla, CASTIGLIONE Calogero, RANUCCI Ciro. BIANCHINI Giuliana, ROCCA Antonio, VALENTE Francesco, GIACALONE Antonietta, CARDELLINI Maria, MACERA Matilde, CALANDRA Susanna, MATTIACCI Salvatore, ACQUAVIVA Salvatore, CIOLLI Maria Gabriella, GAGLIARDI Angelo, BASILE Dolores Anna Vanda, ASCIONE Giuseppe, FRASCA Eliana, ROSATI Mario, PICCOLO Adriana, DI CLAUDIO Alessandro, ANNIBALI Alessandro, MICHELLI Valeria, GADOLA Enrico, BALDELLI Lucio, ROTONDO Giuseppe, PITTALIS Maria G., TOSTI Stefania, non costituiti in giudizio.

N.5023/2002

Reg. Dec.

N. 6541

Reg. Ric.

Anno 1993

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I-ter, n. 1029/1993, concernente *il trattamento economico dei segretari comunali*.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 4 giugno 2002, il Consigliere Aldo SCOLA;

Udito, per la parte appellante, l'Avvocato dello Stato Gabriella Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

A. Gli interessati impugnavano dinanzi al TAR Lazio i rispettivi decreti prefettizi deneganti il trattamento economico previsto per i segretari comunali dall'art. 9, quarto e quinto comma, D.P.R. n. 44/1990, prospettando censure di violazione di detta normativa nonché di eccesso di potere.

Il Prefetto, nel determinare i miglioramenti economici previsti dal D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 e ritenuti spettanti, escludeva la maggiorazione stipendiale di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del decreto stesso e ciò sulla base della circolare n. 25 del 28 maggio 1990, anch'essa impugnata.

Il Tribunale adito accoglieva il gravame ritenendo che la maggiorazione rivendicata fosse delineata dalla norma contrattuale con carattere di generalità nei confronti di tutto il

personale del comparto considerato sicché, in assenza di una specifica disposizione limitativa, non vi sarebbero motivi giustificanti l'esclusione dei segretari comunali dal beneficio in questione.

B. L'Amministrazione dell'Interno impugnava in questa sede la predetta decisione ritenendola erronea.

In particolare l'Amministrazione affermava che i segretari comunali godrebbero di uno specifico status giuridico, non perfettamente assimilabile a quello del restante personale del pubblico impiego, tanto che gli stessi sarebbero estranei all'inquadramento nei profili professionali e sarebbero soggetti ad una progressione economica connessa all'anzianità, regolata da norme specifiche (art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44 del 1990) e non cumulabile con quella ora rivendicata.

Il Ministero concludeva, quindi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

All'esito della pubblica udienza di discussione la controversia passava in decisione.

DIRITTO

1. Con la sentenza oggi all'esame del Collegio il Tribunale adito ha dichiarato illegittimo il provvedimento di determinazione del trattamento economico degli originari ricorrenti, segretari comunali, per la parte in cui risulta esclusa la maggiorazione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 9 del D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 e ciò sul rilievo per

cui la generalità della previsione in esame, che riguarda tutto il comparto del pubblico impiego, non consentirebbe di formulare eccezione alcuna.

L'Amministrazione appellante osserva, al contrario, che i segretari comunali godrebbero di uno *status* particolare e lo stesso D.P.R. n. 44/90 conterrebbe per questi ultimi una particolare disciplina di progressione economica che in nessun caso potrebbe cumularsi con quella di cui all'art. 9, commi 4 e 5, del decreto stesso.

2. La sentenza di primo grado ha censurato, con il concreto provvedimento determinativo del trattamento economico, la circolare ministeriale n. 25 del 25 maggio 1990 nella parte in cui, sul rilievo della peculiarità dello *status* giuridico dei segretari comunali (rimasti estranei all'inquadramento nei profili professionali), avrebbe ritenuto di ravvisare un argomento contrario all'invocata maggiorazione nell'art. 8 del D.P.R. n. 44 del 1990, che ascrive i segretari all'ottava od alla nona qualifica, a seconda dell'anzianità.

E ciò sul rilievo che “la maggiorazione retributiva di cui trattasi è stata introdotta con una norma contrattuale la quale, atteso il chiaro tenore letterale, ha carattere di generalità nei confronti di tutto il personale del comparto considerato”.

3. Peraltro, come si è detto, l'appello merita accoglimento, dovendosene condividere i vari profili di censura, esaminabili congiuntamente in quanto distinte

sfaccettature di un'unica doglianza sostanziale, per le ragioni che seguono, qui sintetizzate dal collegio come appresso.

In proposito il Collegio ricorda preliminarmente che i segretari comunali, invece di essere assoggettati al procedimento di inquadramento nei profili professionali in base alla tipologia della prestazione lavorativa, come la generalità degli impiegati civili dello Stato, furono direttamente inquadrati nelle qualifiche funzionali con l'art. 40 della legge n. 312 del 1980 (nella settima e nell'ottava qualifica funzionale).

Ciò rende ragione delle autonome previsioni di cui sono stati destinatari, come in tutti gli accordi collettivi, anche nel D.P.R. n. 44 del 1990, recante recepimento dell'accordo collettivo per il personale dei Ministeri per il triennio 1988-1990.

L'art. 8 del D.P.R. cit., infatti, ha così disposto per i segretari comunali:

a) attribuzione del trattamento economico dell'ottava qualifica e della nona qualifica dopo un biennio di effettivo servizio senza demerito (settimo comma);

b) incremento del trattamento economico dei segretari di nona qualifica al compimento degli anni di effettivo servizio sottoindicati dei seguenti importi:

- 5 anni: lire duemilioni;

- 10 anni: lire quattromilioni;

- 15 anni: lire seimilioni (dodicesimo comma).

Per la generalità degli impiegati civili dello Stato, invece, l'art. 9, D.P.R. cit., dopo aver disposto al primo comma che la retribuzione individuale di anzianità era incrementata di determinati importi annui lordi per il personale in servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 (primo comma), ha disposto l'attribuzione di determinate maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità al personale con almeno cinque anni di effettivo servizio (quarto comma) e l'aumento in misura raddoppiata o quadruplicata di tale maggiorazione nei confronti del personale con dieci o venti anni di servizio (quinto comma).

Ora, mentre l'incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma, avendo come titolo giustificativo il servizio prestato nel biennio 1987-1988, spetta a tutti, e quindi anche ai segretari comunali, per i quali non v'è una distinta previsione, le maggiorazioni della medesima di cui al quarto e quinto comma, avendo come presupposto le anzianità di 5, 10 o 20 anni, non spettano ai segretari comunali che, per lo stesso titolo, hanno diritto alle più favorevoli attribuzioni di cui all'art. 8, pur esse dirette a dare rilievo retributivo alle anzianità pregresse.

4. E non giova invocare, per sostenere al contrario la cumulabilità dei predetti emolumenti, l'argomento topografico della diversa collocazione delle disposizioni in esame, giacché il trattamento economico dei segretari comunali è stato

sempre considerato autonomamente (art. 5-bis, D.P.R. 25 giugno 1983 n. 344; art. 55, D.P.R. 8 maggio 1987 n. 266).

Poiché pertanto le maggiorazioni in esame sono fondate sugli stessi titoli da cui dipendono le analoghe attribuzioni dei segretari comunali, a nulla rilevando che queste ultime non siano configurate come incrementi della retribuzione individuale di anzianità, esse non sono cumulabili da parte dei segretari comunali (in termini: cfr. C.d.S., IV Sezione, decisione n. 872 dell'8 novembre 1994).

Conclusivamente, la riscontrata fondatezza delle doglianze qui esaminate implica l'accoglimento dell'appello con correlativa riforma dell'impugnata sentenza e rigetto del ricorso di primo grado, mentre le peculiari vicende processuali giustificano per il collegio giudicante una completa compensazione delle spese relative ai due gradi di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV:

- **accoglie** l'appello in epigrafe ed, in **riforma** dell'impugnata sentenza, **respinge** il ricorso di primo grado;
- **compensa** le spese dei due gradi di giudizio;
- **ordina** che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di

consiglio, con l'intervento dei signori:

Gaetano TROTTA	Presidente
Marinella Dedi RULLI	Consigliere
Antonino ANASTASI	Consigliere
Aldo SCOLA	Consigliere est.
Anna LEONI	Consigliere
L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CONSIGLIO DI STATO - Sezione IV

Sentenza n. /2002, depositata il 2002.

Presidente: **Gaetano TROTTA.**

Estensore massimatore: **Aldo SCOLA.**

Parti e difensori:

Ministero dell'INTERNO e Prefettura di RIETI (Avvocatura generale dello Stato), *contro* DEPALO Petronilla ed altri, n.c..

Sommario:

**Segretari comunali - Artt. 8 e 9, D.P.R. n. 44/1990 -
Cumulabilità dei benefici - Esclusione.**

Testo della massima:

Mentre l'incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui al primo comma dell'art. 9 del D.P.R. n. 44/1990, avendo come titolo giustificativo il servizio prestato nel biennio 1987-1988, spetta a tutti, e quindi anche ai segretari comunali, per i quali non v'è una distinta previsione, le maggiorazioni della medesima di cui al quarto e quinto comma, avendo come presupposto le anzianità di 5, 10 o 20 anni, non spettano ai segretari comunali che, per lo stesso titolo, hanno diritto alle più favorevoli attribuzioni di cui all'art. 8 dello stesso D.P.R., pur esse dirette a dare rilievo retributivo alle anzianità pregresse.